

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

Direzione Generale

Codice QD001
Ed. 1
Rev. 0
 Pag. 1 di 12

INDICE

1	DISTRIBUZIONE	1
2	SCOPO	2
3	CAMPO DI APPLICAZIONE	2
4	RIFERIMENTI NORMATIVI	3
5	REGOLAMENTO	3
	ARTICOLO 1 OGGETTO E FONTI NORMATIVE	3
	ARTICOLO 2 DIVIETO ASSOLUTO DI FUMARE	3
	ARTICOLO 3 AREE SOGGETTE AL DIVIETO	4
	ARTICOLO 4 RESPONSABILI ED INCARICATI DELLA VIGILANZA	5
	ARTICOLO 5 SANZIONI AMMINISTRATIVE E SANZIONI DISCIPLINARI	5
	ARTICOLO 6 PROCEDURA DI ACCERTAMENTO	6
	ARTICOLO 7 RIMEDI	6
	ARTICOLO 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	7
	ARTICOLO 9 NORMA FINALE	7
6	ALLEGATI	7

Gruppo di redazione: Antonella Cipriani, Giuseppe Gorini, Alessandro Mosti, Patrizia Sorghi, Tommaso Tanini, Gianluca Verdolini

Si ringrazia per il contributo il Dott. Luigi Fontanella (Referente *Attività per il rispetto del divieto di Fumo*, Azienda USL Toscana Centro)

	NOME	FUNZIONE	DATA	FIRMA
REDAZIONE	Tommaso Tanini	Dirigente – Coordinatore Staff Direzione Generale	23/04/2021	
VERIFICA	Riccardo Poli	Direttore Sanitario	23/04/2021	
APPROVAZIONE	Gianni Amunni	Direttore Generale	07/05/2021	<i>Approvato con Deliberazione n. 136 del 07/05/2021</i>

1 DISTRIBUZIONE

Il presente regolamento viene distribuito ai Responsabili delle seguenti Strutture o Centri di Responsabilità o Uffici che, a loro volta, provvedono a diffonderlo al personale interessato afferente alla propria struttura tramite i mezzi e strumenti ritenuti maggiormente appropriati (mail, riunioni, ecc.).

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

Codice QD001

Ed. 1

Rev. 0

Pag. 2 di 12

Direzione Generale

	<i>STRUTTURE SEMPLICI COLLEGATE</i>	Si/No
Direzione Generale		X
Direzione Sanitaria		X
	Centro di Riabilitazione Oncologica (Ce.Ri.On)	X
Direzione Amministrativa		X
Dipartimento Amministrativo		X
	Programmazione e Gestione Risorse Economiche	X
Coordinamento Area Infermieristica		X
Coordinamento Area Tecnico-sanitaria		X
Ufficio Relazioni con il Pubblico		X
<i>STRUTTURE COMPLESSE</i>		
Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica	Diagnostica Molecolare Oncologica	X
	Citologia Extravaginale	X
Senologia Clinica		X
Screening e Prevenzione Secondaria	Senologia di Screening	X
	CRR Prevenzione Oncologica	X
Epidemiologia Clinica e di supporto al Governo Clinico	Registri Tumori	X
	Valutazione Screening e Osservatorio Nazionale Screening (O.N.S.)	X
Epidemiologia dei Fattori di Rischio e degli Stili di Vita	Epidemiologia dell'Ambiente e del Lavoro	X
	Epidemiologia Molecolare e degli Stili di Vita	X
Core Research Laboratory		X
Attività Tecnico-Amministrative	Attività Tecnico-Patrimoniali	X
	Personale	X

2 SCOPO

Definire le responsabilità e le modalità operative per la gestione del divieto di fumo nell'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO), al fine di garantire:

- la piena ottemperanza alla normativa vigente in materia;
- comportamenti corretti da parte degli utenti e del personale;
- un efficace sistema di vigilanza.

3 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento trova applicazione:

- all'interno di tutti i presidi che l'Istituto utilizza a qualunque titolo, per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
- nelle aree all'aperto di pertinenza del presidio Villa delle Rose;
- sugli automezzi dell'Istituto o comunque utilizzati per conto del medesimo.

4 RIFERIMENTI NORMATIVI

- L. 11.11.1975 n. 584 e successive modificazioni ed integrazioni,
- Legge 3/2003, D.P.C.M. 23/12/2003 (D.Lgs. n.6 del 12/01/2016);
- L.R.T. 4/2/2005 n. 25;
- Legge n. 221 del 28/12/2015;
- D.Lgs n.81/2008 e s.m.i.
- Legge n.689/1981

5 REGOLAMENTO

ARTICOLO 1

Oggetto e fonti normative

L'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO) adotta il presente regolamento in materia di divieto di fumo, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale (L. 11.11.1975 n. 584 e successive modificazioni ed integrazioni, Legge 3/2003, D.P.C.M. 23/12/2003 (D.Lgs. n.6 del 12/01/2016), L.R.T. 4/2/2005 n. 25, D.Lgs n.81/2008 e s.m.i.).

ARTICOLO 2

Divieto assoluto di fumare

Il presente regolamento trova applicazione:

- all'interno di tutti i presidi che l'Istituto utilizza a qualunque titolo, per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
- nelle aree all'aperto di pertinenza del presidio Villa delle Rose;
- sugli automezzi dell'Istituto o comunque utilizzati per conto del medesimo.

Il presente regolamento deve essere rispettato da:

- utenti ed accompagnatori;
- personale dipendente;
- personale con qualsivoglia rapporto di collaborazione, convenzione, volontariato o di altra natura.

Per il presidio Villa delle Rose, qualora:

- un utente oppure
- il personale (nell'ambito di pause autorizzate dal proprio Responsabile),
desideri fumare, questo potrà avvenire soltanto all'interno di uno spazio esterno, appositamente delimitato e segnalato.

ARTICOLO 3

Aree soggette al divieto

1. E' fatto divieto assoluto di fumare, anche sigarette elettroniche e prodotti a tabacco riscaldato, in tutti i locali chiusi dell'Istituto, nessuno escluso.
2. Il divieto riguarda pertanto tutti i locali destinati all'attività sanitaria e le relative pertinenze, le sale di attesa, le portinerie, le scale, i corridoi, i servizi igienici, gli uffici amministrativi, i locali tecnici, gli spogliatoi ed ogni altro locale chiuso ancorché non aperto al pubblico.
3. E' altresì vietato fumare, anche sigarette elettroniche e prodotti a tabacco riscaldato, su tutti gli automezzi di proprietà o comunque utilizzati da ISPRO.
4. Il divieto di fumo, incluse sigarette elettroniche e prodotti a tabacco riscaldato, è esteso anche alle zone esterne del presidio Villa delle Rose quali cortili, giardini, parcheggi ed ogni altra area esterna di pertinenza, tranne che per quanto previsto dal successivo punto 7. Per quanto riguarda le aree esterne dei locali concessi ad ISPRO in comodato d'uso da AOUC vige il regolamento di quest'ultima Azienda, secondo il quale è vietato fumare, comprese sigarette elettroniche e prodotti a tabacco riscaldato in tutte le aree esterne del Campus AOUC e gli incaricati della vigilanza sono le guardie giurate.
5. In un'ottica più ampia di rispetto e tutela dell'ambiente, in linea con quanto previsto dalla Legge n. 221 del 28/12/2015, è altresì vietato gettare a terra rifiuti prodotti da fumo (mozziconi, cenere, etc..) e rifiuti di piccole dimensioni (gomme da masticare, carte, etc..).
6. Nelle aree interne ed esterne di cui al presente articolo sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione dei preposti cui spetta vigilare nella Struttura ed accertare le infrazioni.
7. Viene identificato un apposito punto fumatori esterno, nelle pertinenze esterne del presidio Villa delle Rose, all'interno del quale utenti e lavoratori potranno recarsi per fumare; in tale spazio, verrà anche apposta cartellonistica nell'ambito della disassuefazione al fumo, quale azione proattiva di informazione nei confronti della cittadinanza.

ARTICOLO 4

Responsabili ed incaricati della vigilanza

1. Il Direttore Sanitario nomina il Responsabile del Coordinamento di Area Infermieristica quale Responsabile dell'applicazione della normativa in materia di divieto di fumo.
2. Il Responsabile dell'applicazione della normativa in materia di divieto di fumo, sentito il Direttore Sanitario, nomina gli Incaricati del controllo, dell'accertamento e della verbalizzazione delle infrazioni in tutti i locali ed aree esterne dell'ISPRO.
3. Gli incarichi di Responsabile e di Incaricato dovranno risultare da atto scritto.
4. Gli Incaricati del controllo, dell'accertamento e della verbalizzazione delle infrazioni parteciperanno ad incontri formativi, appositamente organizzati.
5. Il Responsabile dell'applicazione della normativa predispone apposita attività di controllo in tutte le zone esterne ed interne di Villa delle Rose. Si specifica a riguardo che:
 - a bordo delle unità mobili, l'Incaricato è necessariamente il tecnico di radiologia medica previsto in turno dal Coordinamento di Area Tecnico Sanitaria, in quanto unico dipendente ISPRO lì presente;
 - gli Incaricati ISPRO non vigilano nelle pertinenze esterne AOUC dei locali concessi in comodato d'uso all'Istituto presso il Padiglione 27b - cubo 3 e presso la Senologia Clinica al Polo Materno Infantile;
 - per quanto riguarda la sede ISPRO all'interno del Presidio Sanitario D'Annunzio della Azienda USL Toscana Centro, vige il Regolamento sul Divieto di Fumo dell'Azienda ospitante.
6. Il Responsabile dell'applicazione della normativa predispone un registro nel quale gli Incaricati annotano sia l'attività di vigilanza effettuata nelle varie aree sia le eventuali infrazioni accertate.

ARTICOLO 5

Sanzioni amministrative e sanzioni disciplinari

1. I trasgressori del divieto del presente regolamento sono soggetti alle seguenti sanzioni amministrative:
 - pagamento di una somma da **€ 27,50 a € 275,00** (la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni);
 - pagamento di una somma da **€ 220,00 a € 2.200,00** nel caso di omesso controllo da parte dei responsabili e degli incaricati o delegati (riportare dicitura del preposto di fatto).
2. L'Autorità competente ad irrogare la sanzione amministrativa è il Comune di Firenze (Direzione Ambiente - Ufficio Sanzioni - Serv. Tesoreria, via Benedetto Fortini 37 - 50125 Firenze.), che provvede altresì ad incamerare i relativi proventi.

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

3. Ferme restando le sanzioni pecuniarie, è facoltà di questa Amministrazione avviare procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti che contravvengano al presente regolamento.

ARTICOLO 6

Procedura di accertamento

1. La violazione del divieto di fumo è accertata dai soggetti di cui all'art. 4 mediante processo verbale. I suddetti soggetti sono tenuti a procedere all'accertamento di eventuali violazioni ed alla conseguente verbalizzazione anche dietro richiesta effettuata da altri operatori dell'Istituto o cittadini. Resta ferma la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di altri organi espressamente abilitati dalle leggi vigenti all'accertamento delle violazioni; in particolare, la procedura di accertamento del divieto di gettare per terra rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccole dimensioni spetta all'Autorità competente in materia e non all'Incaricato.
2. La violazione è contestata immediatamente al trasgressore, il quale deve sottoscrivere per ricevuta il processo verbale di cui al comma precedente. Qualora il trasgressore si rifiuti di fornire le proprie generalità l'accertatore provvede a richiedere l'intervento delle forze di polizia. Nel caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale o a riceverne copia ne viene dato atto in calce al processo verbale.
3. E' ammesso il pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo della sanzione prevista, oltre alle spese del procedimento, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione del processo verbale, da effettuarsi dagli interessati tramite raccomandata A.R. entro 90 giorni. L'obbligazione di pagare la somma dovuta si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nei termini prescritti.
4. Il versamento è effettuato dal trasgressore a mezzo bollettino postale n. 21747514 e deve essere intestato a Comune di Firenze Direzione Ambiente - Ufficio Sanzioni - Serv. Tesoreria, via Benedetto Fortini 37 - 50125 Firenze.

ARTICOLO 7

Rimedi

1. Qualora non sia avvenuta la conciliazione nelle forme previste dall'art. 6 c.3, entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione della violazione gli interessati possono far pervenire al sopra citato ufficio comunale competente scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
2. L'ufficio comunale competente, sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne

ingiunge il pagamento, unitamente a quanto dovuto per spese postali e di notifica, all'autore della violazione; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, della quale è trasmessa copia integrale al funzionario verbalizzante ed è data comunicazione ai soggetti interessati.

3. Avverso l'ordinanza-ingiunzione l'interessato può proporre ricorso davanti alla competente Autorità Giudiziaria, nei tempi e con le modalità stabilite dalle vigenti leggi in materia.

ARTICOLO 8

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) n. 2016/679 (GDPR), il trattamento dei dati personali raccolti è finalizzato allo svolgimento della procedura di contestazione, accertamento e sanzione della violazione al divieto di fumo ed il medesimo avverrà nel rispetto dei principi posti dal suddetto riferimento normativo e successive integrazioni e modificazioni.

ARTICOLO 9

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento è fatto rinvio alle norme vigenti.

6 ALLEGATI

- Allegato 1. Verbale di accertamento e contestazione
- Allegato 2. Informativa al trattamento dati in fase di verbale di accertamento
- Allegato 3. Cartellonistica divieto di fumo per aree interne ed esterne
- Allegato 4. Cartellonistica aree esterne rifiuti di piccole dimensioni

ALLEGATO 1.

VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO

N. ____/ anno ____

L'anno.....il giorno.....del mese.....alle ore.....

Il sottoscritto.....

In qualità di incaricato all'*accertamento* ed alla *contestazione* delle infrazioni al divieto di fumo ai sensi della L. 584/75, nonché della L. 3/2003 (D.Lgs. n.6 del 12/01/2016), della L.R.Toscana n.25/2005 ha accertato quanto segue.

TRASGRESSORE:

Il/La Sig./Sig.ra.....nato/a a..... (Prov.....)

il....., residente a.....(Prov.....)

Via..... n.....

identificato/a a mezzo.....

ha commesso una violazione al **DIVIETO DI FUMO**, secondo la normativa sopra citata:

- ha fumato, comprese sigarette elettroniche e prodotti a tabacco riscaldato, nei locali chiusi;
 ha fumato, comprese sigarette elettroniche e prodotti a tabacco riscaldato, nelle aree esterne (escluso lo spazio fumatori);

Eventuali dichiarazioni del trasgressore.....

La violazione è stata contestata direttamente al trasgressore.

La violazione non è stata contestata perché.....

e viene pertanto notificata con raccomandata A.R. con spese a carico del trasgressore.

E' ammesso il pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo della sanzione prevista, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione pari a:

- € 55,00 se ha fumato;
 € 110,00 se ha fumato, qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

E' comunque facoltà dell'autore della violazione, in alternativa al pagamento, inviare entro 30 giorni dalla contestazione eventuali atti difensivi in carta semplice indirizzati a: Comune di Firenze Direzione Ambiente - Ufficio Sanzioni - Serv. Tesoreria, via Benedetto Fortini 37 - 50125 Firenze; copia degli atti difensivi devono essere trasmessi anche ad ISPRO via email a: segreteria.direzione@ispro.toscana.it oppure tramite FAX al numero 055.32697984

Il Trasgressore

Il Verbalizzante (matricola _____)

.....

.....

Si informa che l'atto in questione dà inizio al procedimento sanzionatorio. Il versamento dovrà essere effettuato tramite il versamento a mezzo bollettino postale risulta il seguente : n. 21747514 e deve essere intestato a Comune di Firenze Direzione Ambiente - Ufficio Sanzioni - Serv. Tesoreria, via Benedetto Fortini 37 - 50125 Firenze.

Copia della ricevuta di pagamento dovrà essere inviata anche ad ISPRO via email all'indirizzo: segreteria.direzione@ispro.toscana.it oppure tramite FAX al numero 055.32697984

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) n. 2016/679 (GDPR), il trattamento dei dati personali raccolti è finalizzato allo svolgimento della procedura di contestazione, accertamento e sanzione della violazione al divieto di fumo di cui alla normativa suddetta ed il medesimo avverrà nel rispetto dei principi riportati nella suddetta norma.

ALLEGATO 2

Informativa al trattamento dati EX ART. 13 GDPR, da somministrare in fase di verbale di accertamento

1. TITOLARE

Titolare del trattamento: I.S.P.R.O., Istituto per la prevenzione, lo studio e la rete oncologica, con sede legale in Via Cosimo Il Vecchio n. 2, 50139 Firenze, indirizzo e-mail: direzione.generale@ispro.toscana.it.

2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)

Responsabile della protezione dei dati personali: Avv. Alessandro Mosti, con studio in Massa, Viale Massa Avenza, 38/B, Tel. 0585.255396 – Fax 0585.040141, e-mail privacy@ispro.toscana.it

3. FINALITÀ E LICEITÀ DEL TRATTAMENTO

Finalità: rispetto delle norme in materia di divieto di fumo (L. 11.11.1975 n. 584 e s.m.i., L. 3/2003, D.P.C.M. 23/12/2003, D.Lgs. n.6 del 12/01/2016, L.R.T. 4/2/2005 n. 25, D.Lgs n.81/2008 e s.m.i.).

Base giuridica: adempimento di un obbligo legale.

4. NATURA DEL CONFERIMENTO

Il conferimento delle informazioni richieste (dati anagrafici, C.F., tel., etc.) è obbligatorio, costituendo condizione necessaria per il perseguimento delle finalità indicate.

5. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

Incaricati al trattamento e responsabili esterni; Società di assistenza e manutenzione dei sistemi informatici o fornitori di sistemi di archiviazione informatica; Altri soggetti o Società che svolgono attività strumentali alle finalità sopra indicate per conto del Titolare; Comune di Firenze

6. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE

I dati di natura personale forniti a ISPRO non saranno trasferiti all'estero, né all'interno né all'esterno dell'Unione Europea.

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE O CRITERI UTILIZZATI PER DETERMINARE TALE PERIODO

I dati personali verranno conservati su sistemi informatici protetti o in forma cartacea con modalità che consentano l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati e comunque non oltre 5 anni dalla cessazione del servizio.

8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI E MODALITÀ DI ESERCIZIO DEGLI STESSI

I diritti di cui gode, ai sensi del Reg. UE 2016/679, sono precisamente i seguenti:

- 1 Diritto di accesso: l'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall'art 15 del GDPR di richiedere al titolare l'accesso ai propri dati personali.
- 2 Diritto di rettifica: l'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall'art 16 del GDPR di richiedere al titolare la rettifica dei propri dati personali.
- 3 Diritto di cancellazione: l'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall'art 17 del GDPR di richiedere al titolare la cancellazione dei propri dati personali.
- 4 Diritto di limitazione: l'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall'art 18 del GDPR di richiedere al titolare la limitazione dei dati che lo riguardano.
- 5 Diritto di opposizione: l'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall'art 21 del GDPR di opporsi al loro trattamento.
- 6 Diritto di portabilità: l'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall'art 20 del GDPR di esercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati.
- 7 Diritto di revoca: l'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall'art 7 comma 3 del GDPR di esercitare il proprio diritto alla revoca del consenso.

Note aggiuntive: l'interessato potrà inoltre proporre reclamo dinanzi ad un'autorità di controllo (ad esempio il Garante per la protezione dei dati personali).

Detti diritti potranno essere esercitati rivolgendosi al Titolare del trattamento tramite posta elettronica all'indirizzo direzione.generale@ispro.toscana.it, tramite posta ordinaria (c/o l'indirizzo della sede legale ISPRO, Via Cosimo Il Vecchio n. 2, 50139 Firenze) ovvero mediante consegna cartacea

Firenze, li _____



ISPRO

Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

Regolamento

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

Direzione Generale



Codice QD001

Ed. 1

Rev. 0

Pag. 10 di 12

ALLEGATO 3

VIETATO FUMARE
COMPRESSE SIGARETTE ELETTRONICHE
E PRODOTTI A TABACCO RISCALDATO
TRANNE CHE NELL'AREA FUMATORI ESTERNA

VIETATO FUMARE



NO SMOKING

DÉFENSE DE FUMER

RAUCHEN VERBOTEN

PROHIBIDO FUMAR

不吸烟

ممنوع التدخين

La repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività...

La Costituzione, articolo 32

Ai sensi della L. n. 3/2003 art. 51 e smi (D.Lgs. n.6 del 12/01/2016), della L.R.T. n.25/2005.

I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa di una somma:

da €27,50 a €275,00

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.

Sede legale:

ISPRO Via Cosimo Il Vecchio 2 • 50139 Firenze

Tel. 055 3269771



ISPRO

Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

Regolamento

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

Direzione Generale



Codice QD001

Ed. 1

Rev. 0

Pag. 11 di 12

La vigilanza ed il controllo sull'osservanza del divieto di fumo spettano a:

Responsabile della vigilanza _____

Incaricato della vigilanza: _____

Altri soggetti competenti all'accertamento e alla contestazione:

personale dei Corpi di Polizia Amministrativa Locale ed Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

ALLEGATO 4

VIETATO GETTARE PER TERRA

RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO

(art. 232 bis D.Lgs 152/06: divieto di abbandono rifiuti di prodotto da fumo)

E RIFIUTI DI PICCOLE DIMENSIONI

(art. 232 ter D.Lgs. 152/06: divieto di abbandono rifiuti di piccolissime dimensioni)

Ai sensi dell'art.40 Legge n.221 del 28.12.2015

i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa di una somma:

- 8 da euro 60,00 a euro 300,00 per prodotti da fumo
- 9 da euro 30,00 a euro 150,00 per i rifiuti di piccole dimensioni

Sede legale:

ISPRO Via Cosimo Il Vecchio 2 • 50139 Firenze

Tel. 055 3269771

**ISPRO**Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

Regolamento

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

Direzione Generale

**Codice QD001****Ed. 1****Rev. 0**

Pag. 12 di 12

Alla contestazione di eventuali sanzioni procedono i funzionari incaricati
(Forze di Polizia, Polizia Municipale, ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria,
Guardie Ambientali abilitate)

La Direzione